



Seregno, 15 giugno 2016

UNICO 2016: UFFICIALE LA PROROGA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Comunicato stampa n. 107 del 14/06/2016 ha reso noto che in base a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per i contribuenti che applicano gli studi di settore, i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno 2016 potranno essere effettuati:

- **entro il 6 luglio**, senza alcuna maggiorazione;
- **dal 7 luglio al 22 agosto** con lo 0,40% in più.

La proroga dei versamenti di Unico 2016 spetta, dunque, ai contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a:

- società che applicano gli studi di settore;
- associazioni e imprese soggette a studi di settore.

Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Rientrano nella proroga anche quei contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di clausole di esclusione.

Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2016:

- del 16 giugno 2016;
- dal 17 giugno al 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%;

per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:

- soggetti **non titolari di Partita Iva**;
- soggetti che hanno un codice attività per il quale **non sono previsti studi di settore** (e quindi sono soggetti a parametri);
- soggetti titolari di partita Iva, ma che **non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo** (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
- i soggetti che **hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per ora dunque, forfettari e contribuenti minimi sono esclusi da tale proroga ma è possibile che, come l'anno scorso, essa possa riguardare anche loro. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi in merito.

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2016, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale".

A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:

- saldo 2015 e acconto 2016 **Irpef**;
- saldo 2015 e acconto 2016 **Ires**;
- saldo 2015 **addizionale regionale** e saldo 2015/acconto 2016 **addizionale comunale**;
- **saldo Iva** 2015 solo per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico (con scadenza 16 giugno, quindi maggiorato dell'1,2%);
- **contributi previdenziali** degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Risoluzione n. 173/2007);
- **cedolare secca**, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all'estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
- **diritto camerale** (il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino